



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con
Deliberazione Consiliare
n. 65 del 21.04.2009

INDICE GENERALE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del canone
- Art. 2 - Oggetto del regolamento
- Art. 3 - Oggetto del canone
- Art. 4 - Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Art. 5 - Gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione
- Art. 6 - Funzionario responsabile

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Art. 7 - Tipo delle occupazioni e durata
- Art. 7 bis - Occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercenti il commercio su area privata
- Art. 7 ter - Occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercenti il commercio su area pubblica
- Art. 8 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 9 - Domanda di concessione o autorizzazione
- Art. 10 - Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 11 - Rimborso spese e deposito cauzionale
- Art. 12 - Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 13 - Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 14 - Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 15 - Rinuncia all'occupazione
- Art. 16 - Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 17 - Subentro nella concessione o autorizzazione
- Art. 18 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 19 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 19 bis - Disposizioni relative alle occupazioni d'urgenza
- Art. 20 - Occupazioni di fatto

CAPO III

TARIFFA, DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 21 - Misura delle occupazioni

Art. 22 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Art. 23 - Determinazione della tariffa di base

Art. 24 - Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

Art. 25 - Determinazione del canone

Art. 26 - Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

CAPO IV

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO, AGEVOLAZIONI, SANZIONI, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO

Art. 27 - Agevolazioni

Art. 28 - Modalità e termini di pagamento

Art. 29 - Penalità, sanzioni ed interessi

Art. 30 - Liquidazione

Art. 31 - Riscossione coattiva

Art. 32 - Rimborso

CAPO V

PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO, ENTRATA IN VIGORE

Art. 33 - Pubblicità e variazioni del regolamento

Art. 34 - Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE

A norma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è istituito nel Comune di Scandicci un canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, ed in particolare:

- a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o di autorizzazione;
- b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone;
- d) le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici esercizi;
- e) le modalità ed i termini di pagamento del canone;
- f) le speciali agevolazioni applicabili;
- g) le sanzioni, l'accertamento, la riscossione ed i rimborsi.

ART. 3 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati;

2. Il canone si applica anche per le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

3. Sono parimenti soggette al canone, le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai commi 1 e 2, di qualsiasi natura, compresi impianti, condutture e cavi;

4. Il canone non si applica alle occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-window, tende, insegne e simili infissi di carattere stabile nonché alle seguenti tipologie di occupazione:

- a) alle occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi esercenti attività non commerciali; da partiti politici, nonché enti religiosi quando le occupazioni siano

connesse esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato; da enti di cui all'art. 73 comma 1, lettera c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 17;

b) alle occupazioni realizzate, non a fini commerciali, esclusivamente a favore di soggetti portatori di handicap;

c) a innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi ad esclusione di occupazioni con fibre ottiche;

d) agli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, alla segnaletica relativa alla circolazione stradale e alle aste delle bandiere ,

e) alle occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) alle occupazioni con tavoli per la raccolta di firme per referendum o petizioni;

g) alle pensiline o tettoie delle stazioni e fermate di servizi pubblici di trasporto nonché alle relative tabelle indicative e degli orari;

h) alle occupazioni da parte delle vetture adibite al servizio taxi, al servizio carsharing (servizio previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 06/06/2006), o di trasporto pubblico di linea in concessione, anche quando sono effettuate al di fuori dei posteggi ad essi assegnati o la sosta medesima sia prolungata nelle ore notturne, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;

i) alle occupazioni di aree cimiteriali;

j) alle occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale, alle occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci e compreso la sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;

k) alle occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;

l) alle occupazioni di pronto intervento con steccati, pali di sostegno, protezioni in genere, per lavori di riparazione o manutenzione non superiore a 2 ore.

m) alle occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, collocati in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose;

n) alle occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, al fine di delimitare spazi di servizio e realizzate con contenitori facilmente movibili;

o) alle occupazioni con fioriere e simili al solo scopo di abbellimento;

p) alle occupazioni realizzate da associazioni, non aventi finalità di lucro, per manifestazioni pubbliche, festeggiamenti e simili e da ONLUS legalmente riconosciute, per iniziative senza scopo di lucro a fini di promozione delle proprie attività ivi comprese le raccolte di offerte per il sostegno delle stesse;

- q) alle occupazioni con cassette postali e cabine telefoniche;
- r) alle occupazioni di aree permanentemente destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale;
- s) alle occupazioni di suolo pubblico e/o di spazi soprastanti e/o sottostanti, inferiori a mezzo metro quadrato o metro lineare, salvo quanto disposto all'art. 21;
- t) alle occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune;
- u) alle occupazioni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate, realizzate da soggetti gestori o concessionari del servizio o, comunque, autorizzati a tal fine dal Comune;
- v) alle occupazioni effettuate da ditte appaltatrici che effettuano lavori commissionati dal Comune;
- w) alle occupazioni effettuate da soggetti che effettuano opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri;
- x) alle occupazioni effettuate da soggetti che realizzano opere pubbliche al cui finanziamento partecipa il Comune;
- y) alle occupazioni effettuate dagli esercenti lo spettacolo viaggiante, regolarmente autorizzati, limitatamente ai camper e roulotte , ai soli fini abitativi.
- z) alle occupazioni realizzate da soggetti pubblici o privati dirette alla realizzazione di nuove strade o all'ampliamento di quelle esistenti, per finalità proprie, ma destinate a essere cedute , gratuitamente, all'Amministrazione Comunale;
- aa) alle occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari per i quali si applica altra disciplina;
- bb) alle manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale.

ART. 4 - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone, di cui al presente regolamento, è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e, in mancanza, dall'occupante di fatto, in rapporto alla misura dell'area o dello spazio sottratti all'uso pubblico.
2. Il soggetto che esercita l'occupazione è unico titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, dal quale scaturisce l'obbligo di pagamento del canone, la cui entità è determinata con l'atto amministrativo medesimo.
3. Nel caso di commercio su aree pubbliche, ove le occupazioni di suolo pubblico regolarmente concesse per un determinato uso possano essere utilizzate da altri in assenza del concessionario, l'occupante, purché ne abbia titolo, è tenuto al pagamento del canone secondo la tariffa stabilita per tale tipologia di occupazione.

ART. 5 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone potrà essere gestito:
 - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale;
 - b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio Comunale adotterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.
- 3 In ogni caso il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione è apposto dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

ART. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile, di tutta l'attività organizzativa e gestionale del canone, è il responsabile della struttura organizzativa alla quale compete l'applicazione del canone. Il predetto funzionario sottoscrive tutti gli atti e dispone il rimborso.
2. Il funzionario, di cui al comma 1, può demandare, per necessità, a dirigenti, anche di altre strutture organizzative, l'espletamento e la responsabilità dei singoli procedimenti.
3. Nel caso sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b del D. Lgs. 446/97 la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 7 - TIPO DELLE OCCUPAZIONI E DURATA

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o, comunque, di un'opera visibile realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto con l'art.27, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada);
3. Sono temporanee le occupazioni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o, comunque, di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, aventi durata inferiore all'anno con l'eccezione di quanto previsto all'art. 7 bis.
4. Le occupazioni per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante non possono essere rilasciate per una durata superiore ad un anno, ma possono essere rinnovate rimanendo,

comunque, a carattere temporaneo, nell'osservanza del disposto dell'art. 27, c. 5 del D.lvo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) il quale prevede che la durata dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione non può in nessun caso eccedere i 29 anni.

5. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente Pubblico Ufficiale, sono considerate temporanee.

ART. 7 BIS - OCCUPAZIONI FINALIZZATE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1. Le occupazioni finalizzate all'ampliamento della superficie per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi che svolgono tali attività su area privata, realizzate su strade o piazze appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelle realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, possono essere:

- a) a carattere temporaneo con strutture aperte;
- b) a carattere temporaneo con strutture chiudibili;
- c) a carattere permanente con strutture aperte per una superficie non superiore a 50 mq.;
- d) a carattere permanente con strutture chiudibili per una superficie non superiore a 50 mq..

Tali occupazioni devono rispettare le normative in materia igienico – sanitaria, oltre a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Le istanze relative alla richiesta di tali occupazioni dovranno essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

3. Le occupazioni a carattere temporaneo, di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) del presente articolo, hanno una durata massima di 6 mesi e possono essere effettuate limitatamente al periodo dal 1 marzo al 31 ottobre di ciascun anno; possono essere autorizzate, con un unico atto, per due anni, e sono rinnovabili successivamente di anno in anno.

4. Le occupazioni a carattere permanente di cui al comma 1, lett. c) e lett. d) hanno una durata non superiore a 2 anni e possono essere prorogate per periodi non superiori al periodo precedentemente autorizzato fino ad un massimo di due volte, dietro presentazione di apposita istanza, con l'esclusione di quanto previsto dal comma 2 e comma 4 dall'art. 7, del presente Regolamento. Le concessioni e le proroghe di occupazioni permanenti sono sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale.

5. Le strutture aperte di cui al comma 1 lett. a) e c) sono destinate ad un uso circoscritto nel tempo, al fine di soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità e, come tali, facilmente rimovibili. Esse possono essere costituite da pedane appoggiate al suolo e prive di qualsiasi ancoraggio, delimitate da apposite fioriere o parapetti aventi altezza non superiore a mt. 1,50 dal suolo ed avere una copertura costituita esclusivamente da tende e/o ombrelloni chiudibili, con funzione di protezione dal sole.

6. Le strutture a carattere temporaneo aperte di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, devono presentare caratteristiche estetiche armoniche in rapporto all'ambiente. A tal fine la Giunta Comunale può dettare norme tecniche di dettaglio per la loro realizzazione;

7. Le strutture chiudibili di cui al comma 1, lett. b) e lett. d) del presente articolo possono essere costituite da strutture, per dimensioni e caratteristiche funzionali, destinate ad un uso circoscritto nel tempo, per soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo, ecc.) devono essere tali da garantirne la facile rimozione, devono presentare caratteristiche estetiche armoniche in rapporto all'ambiente e a tale fine la Giunta Comunale può dettare norme tecniche di dettaglio per la loro realizzazione. La trasformazione da struttura aperta a struttura chiudibile prevede il rilascio di una nuova autorizzazione e la revoca della precedente.

8. Le occupazioni comportanti installazioni di manufatti in zona soggetta a vincolo paesaggistico sono soggette alle disposizioni dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

ART. 7 TER - OCCUPAZIONI FINALIZZATE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

1. Le occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, da parte di esercizi che svolgono tali attività su area pubblica, realizzate su strade o piazze appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelle realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono quelle previste dal Piano/Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche. Le istanze relative alla richiesta di tali occupazioni dovranno essere presentate all'Ufficio Commercio su Area pubblica.

2. Le suddette occupazioni sono esclusivamente a carattere temporaneo e la loro durata non può, comunque, eccedere quella prevista dalla normativa vigente in materia di commercio.

3. I manufatti realizzabili, sia a carattere temporaneo che permanente, possono essere costituiti da strutture, per dimensioni e caratteristiche funzionali, destinate ad un uso circoscritto nel tempo, per soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità.

4. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo, ecc.) devono essere tali da garantirne la facile rimozione e la loro autorizzazione decade con la scadenza dell'autorizzazione al commercio.

5. Le concessioni permanenti rilasciate anteriormente al 1 febbraio 2008 decadono con la scadenza dell'autorizzazione al commercio.

6. Le occupazioni comportanti installazioni di manufatti in zona soggetta a vincolo paesaggistico sono soggette alle disposizioni dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I manufatti realizzati su tali spazi devono rispettare le normative in materia edilizia, igienico – sanitaria ed ambientale.

ART. 8 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se esclusa dall'applicazione del canone, deve avvenire previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione medesima, ad esclusione delle occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art.19 del presente regolamento.
2. Il procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione dovrà osservare le disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché da altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
3. Il provvedimento amministrativo non è necessario per le occupazioni temporanee effettuate nelle aree destinate a commercio su area pubblica anche attrezzate e nelle aree di parcheggio, per le quali tale obbligo è assolto con il pagamento del canone e l'attestazione dell'avvenuto pagamento ha di per sé valore di atto autorizzatorio.
4. Il procedimento di cui al comma 2 deve concludersi, entro il termine di 60 giorni per gli atti di concessione e di 30 giorni per gli atti di autorizzazione, decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda che, in caso di spedizione postale, è rappresentata dalla data di ricezione.
5. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o che l'ufficio comunale, competente al rilascio del provvedimento, ravvisi la necessità di integrazioni particolari, in relazione alla tipologia dell'occupazione, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari, entro un termine da stabilirsi, a cura dell'Ufficio competente, in relazione al tipo di integrazione da effettuare. In tale situazione il termine di cui al comma 4 è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione, entro il termine previsto, si riterrà come atto di rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.
6. Il procedimento si concluderà con la verifica della regolarità della domanda, della documentazione allegata e con l'acquisizione dei necessari specifici pareri di altri uffici comunali, da esprimersi entro 15 giorni per le concessioni e 10 giorni per le autorizzazioni, dalla data di ricezione della richiesta. Nel caso di esito favorevole della domanda, sarà rilasciato il relativo provvedimento di concessione o autorizzazione.
7. Il procedimento dovrà essere concluso entro il termine di cui al comma 4 anche nel caso di provvedimento di diniego, potendosi ravvisare l'occupazione richiesta in contrasto con norme di legge o regolamentari vigenti o con interessi generali della collettività.

ART. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché spazi soprastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda all'Amministrazione comunale.

2. La domanda deve essere redatta in carta legale o resa legale e deve contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica, sarà indicata la denominazione, la sede ed il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete ed il codice fiscale del legale rappresentante;
- l'indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede.
- l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- la misura, espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'occupazione e quando trattasi di occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità dalla superficie;
- la durata dell'occupazione;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;
- le motivazioni dell'occupazione;
- se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento;
- l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento;

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia di disegno sezione scavo o planimetria della zona con l'indicazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- copia in originale di fotografia/e a colori della zona e area interessate.

4. Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche non occorre documentazione nel caso di richiesta di concessione di un preciso posteggio già regolarmente istituito.

ART. 10 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'atto di concessione o autorizzazione o il provvedimento di diniego sono emessi dal responsabile della struttura organizzativa preposta, individuata con Deliberazione di Giunta Comunale.

2. L'atto di concessione o autorizzazione è accordato salvo i diritti di terzi e rilasciato dietro effettuazione, da parte del richiedente, dei seguenti adempimenti:

- a) versamento degli oneri a titolo di rimborso spese e dell'eventuale deposito cauzionale, di cui all'art. 11 del presente regolamento;

b) versamento del canone secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 28 del presente regolamento;

c) presentazione di marca da bollo nella misura di Legge da applicarsi sull'originale del provvedimento, salvo i casi di esenzione in materia di imposta sul bollo.

3. Salvo quanto prescritto dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, unitamente al provvedimento autorizzatorio dovrà essere consegnato, al richiedente, apposito cartello segnaletico, contenente gli estremi del provvedimento medesimo, con l'esclusione delle occupazioni su aree pubbliche inerenti il commercio. Il predetto cartello è finalizzato anche a facilitare i controlli degli organi preposti.

4. Il mancato ritiro dell'atto di concessione o autorizzazione, entro il termine di 60 giorni, comporta la decadenza del provvedimento, fermo restando l'obbligo, per il richiedente, del versamento degli oneri di cui all'art. 11, comma 1.

ART. 11 - RIMBORSO SPESE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il richiedente deve provvedere al versamento dei seguenti oneri a titolo di rimborso spese:

a) spese di sopralluogo;

b) rimborso stampati;

c) spese relative al rilascio del cartello segnaletico di cui all'art. 10 comma 3 del presente regolamento

2. L'importo degli oneri, di cui al comma 1, sarà determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Per particolari tipologie di occupazione, che comportino la rimessa in pristino degli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, relative all'occupazione realizzata e dalle quali possono derivare danni agli spazi o aree predette, il richiedente dovrà versare in deposito cauzionale nella misura da stabilirsi, a cura dell'Ufficio Comunale preposto alla tutela del demanio comunale o del patrimonio indisponibile del Comune, in relazione al tipo di occupazione.

4. La restituzione della cauzione di cui al comma 3 sarà effettuata entro 10 giorni dal termine dei lavori connessi all'occupazione e comunque dopo il nulla-osta dell'Ufficio comunale che ne ha determinata la misura, cui compete anche la verifica, a cui è vincolata la restituzione della cauzione, della corretta esecuzione dei lavori, compreso l'eventuale ripristino dei luoghi in caso di danni intervenuti,

La restituzione avverrà dietro presentazione, da parte del titolare della concessione o autorizzazione, della attestazione, in originale, del versamento della cauzione medesima.

ART. 12 - CONTENUTO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del titolare, compreso l'indirizzo di residenza anagrafica o sede;
- b) l'indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
- c) la tipologia dell'occupazione, l'ubicazione sul territorio comunale e la relativa misura espressa in metri quadrati o metri lineari;
- d) la durata dell'occupazione;
- e) le prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
- f) f . la possibilità di revoca o sospensione del provvedimento per motivi di pubblico interesse;
- g) gli obblighi del titolare del provvedimento;
- h) l'espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi all'occupazione.

2. Nel provvedimento è indicato il numero di registrazione e la data di rilascio, attribuiti distintamente secondo che si tratti di atto di concessione o di atto di autorizzazione.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio o aree concessi;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo rinnovo ottenuto prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 18;
- c) utilizzare lo spazio o aree concessi, soltanto per l'uso previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi o di non arrecare danni ai medesimi;
- d) rispettare le norme in materia di circolazione stradale;
- e) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo stato degli spazi occupati;
- f) esporre il cartello di cui all'art. 10, comma 3, del presente regolamento;
- g) risarcire l'Amministrazione comunale di ogni eventuale spesa che possa derivare per effetto delle opere realizzate o dei manufatti posti in esercizio;
- h) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti;
- i) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale la variazione della propria residenza anagrafica o dell'indirizzo di recapito e l'eventuale variazione della legale rappresentanza;
- j) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione, del provvedimento o del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia della denuncia prodotta all'autorità competente, al fine di ottenerne un duplicato a proprie spese;

- k) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- l) tenere copia del provvedimento a disposizione degli organi di controllo.
- m) comunicare, per le autorizzazioni temporanee di cui all'art 7 bis comma 3, con dieci giorni di anticipo la data di inizio dell'occupazione all'Ufficio che ha rilasciato l'atto autorizzatorio.

ART. 14 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca è comunicata al titolare del provvedimento, al quale è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso tale termine, i predetti lavori saranno eseguiti d'ufficio con diritto di rivalsa delle spese a carico del titolare medesimo.
3. La revoca dà diritto soltanto al rimborso del canone, senza corresponsione di interessi, o alla riduzione del medesimo, limitatamente al periodo in cui il titolare non usufruirà dell'occupazione. Il rimborso o la riduzione del canone sono disposti con apposito prospetto di determinazione e saranno effettuati al termine dei lavori di rimessa in pristino, di cui al comma 2, dopo nulla-osta dell'Ufficio comunale competente alla verifica del corretto espletamento dei lavori medesimi, da emettersi entro 10 giorni dal termine dei lavori stessi. Il rimborso è, comunque, subordinato alla presentazione, da parte del titolare della concessione o autorizzazione, nel caso di rimborso, della ricevuta di pagamento del canone per il periodo in corso.
4. Nel caso di revoca il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire all'Ufficio comunale competente al rilascio dei provvedimenti anzidetti, l'originale del provvedimento medesimo ed il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3.
5. In occasione di eventi eccezionali e straordinari, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di giorni 10, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare della concessione o autorizzazione sarà rimborsato il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti il suddetto limite.
6. In caso di mancato pagamento, trascorso inutilmente il termine di giorni 30 dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato, verrà iniziato il procedimento di sospensione ai fini della revoca. Tale procedimento, oltre ad indicare la somma dovuta, stabilirà il termine di trenta giorni decorso il quale la autorizzazione o concessione sarà automaticamente sospesa senza ulteriori atti.

7. La sospensione è comunicata tempestivamente, al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione, e potrà prevedere oltre alla sua durata, la rimozione totale o la modifica dell'occupazione, nonché l'adozione di particolari provvedimenti, a cura e spese del titolare, ritenuti necessari a tutela della pubblica incolumità.

8. In caso di sospensione dell'autorizzazione o della concessione fino al giorno del pagamento del canone dovuto o fino alla revoca, trascorso il termine di cui all'art 16 comma g), sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento.

ART. 15 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento all'occupazione, dandone comunicazione scritta, all'Amministrazione Comunale, nella quale è indicato anche il termine entro il quale provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, che non dovrà superare, comunque, il termine di durata dell'occupazione, già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione medesimo. Al termine dei predetti lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati, se trattasi di occupazione permanente, il titolare del provvedimento dovrà restituire, all'Ufficio comunale competente, originale del provvedimento medesimo ed il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3.

2. La rinuncia all'occupazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso anche in caso di subentro da parte di venditori su aree pubbliche. Sarà rimborsato, invece, il deposito cauzionale, eventualmente versato, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 11, comma 4.

3. Per le occupazioni temporanee, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione, prevista nel provvedimento di autorizzazione, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, all'Ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento ed il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3 ed avrà diritto al rimborso del canone e del deposito cauzionale già versati, escluso il rimborso degli oneri di cui all'art. 11, comma 1.

ART. 16 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:

- a) mancato ritiro del provvedimento così come previsto dall'art. 10, comma 4;
- b) quando non si avvalga, senza giustificato motivo, della concessione o autorizzazione accordatagli per l'occupazione permanente entro 30 giorni dalla data di rilascio e per le occupazioni temporanee entro 10 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento;

- c) quando si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire il mantenimento dell'atto di concessione o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) non adempia agli obblighi di cui all'art. 13;
- e) a seguito di trasferimento della proprietà dell'immobile o della titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata, con conseguente adozione della procedura di cui all'art. 17 del presente regolamento;
- f) violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli.
- g) nel caso di omesso pagamento del canone, trascorsi sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento di sospensione ai fini della revoca, di cui all'art. 14 comma 6 del presente regolamento, si procederà, trascorsi trenta giorni dalla avvenuta sospensione, al provvedimento di revoca.
- h) nei casi previsti dal Piano/Regolamento per il commercio su aree pubbliche

2. La decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione è comunicata, da parte dell'Amministrazione Comunale, al titolare del provvedimento, il quale deve provvedere, entro il termine assegnato, alla rimozione dell'occupazione ed alla rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nei casi in cui ricorra tale obbligo, nonché a riconsegnare, all'Ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento di concessione o autorizzazione ed il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3.

3. La decadenza del provvedimento non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto, per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma di indennizzo; sono dovuti, comunque, ricorrendo il caso di decadenza di cui al comma 1, lettera a), gli oneri di cui all'art. 11, comma 1. Sarà rimborsato, invece, il deposito cauzionale eventualmente versato, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 11, comma 4.

ART. 17 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di trasferimento di proprietà di un immobile o di titolarità di un'attività, ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, dovrà produrre apposita autocertificazione nell'ipotesi intenda mantenere l'occupazione già esistente, senza apportarvi alcuna variazione. Nel caso, invece, intenda procedere alla modificazione dell'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda con le modalità di cui all'art. 9.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro 30 giorni per le concessioni e 5 giorni per le autorizzazioni dal trasferimento di proprietà dell'immobile o di titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata.

3. Il rilascio al subentrante del nuovo provvedimento di concessione o autorizzazione, per il quale sarà seguito lo stesso procedimento di cui all'art. 8, comporta la decadenza del provvedimento già

rilasciato al cedente, il quale è obbligato, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza, da parte dell'Amministrazione Comunale, a restituire, all'Ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento di cui era titolare, nonché il cartello segnaletico di cui all'art. 10, comma 3, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma di indennizzo.

4. Il subentrante è escluso dal versamento del canone, per il periodo in corso, se già pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, quale parte cedente.

ART. 18 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo, prima della scadenza, producendo apposita domanda in autocertificazione all'Amministrazione Comunale, qualora il suddetto rinnovo non comporti nessuna variazione o modifica dell'occupazione stessa. L'autocertificazione dovrà contenere le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare. In tutti gli altri casi dovrà produrre apposita domanda con le modalità di cui all'art. 9.

2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 10 giorni prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 5 giorni prima della scadenza se l'occupazione è temporanea.

3. La concessione o autorizzazione sarà rinnovata, secondo il procedimento di cui all'art 8 del presente regolamento, con espressa convalida del precedente procedimento per non più di due volte.

ART. 19 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata anche prima di aver ottenuto il formale provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a) adottare immediatamente le misure, in materia di circolazione stradale, previste dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

b) dare comunicazione immediata all'Amministrazione Comunale, in forma scritta, anche a mezzo fax, e comunque non oltre le 12 ore dall'inizio dell'occupazione.

c) presentare la domanda di cui all'art. 9, per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, entro 2 giorni dall'inizio dell'occupazione.

d) provvedere al pagamento del canone entro 5 giorni dall'inizio dell'occupazione.

3. L'Ufficio comunale competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, l'occupazione sarà dichiarata abusiva e sarà applicabile il disposto di cui all'art. 20 del presente regolamento.

ART. 19 BIS – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Qualora i lavori previsti al precedente art. 19, comma 1, siano eseguiti da aziende erogatrici di pubblici servizi, l'azienda interessata ha l'obbligo di:

a) adottare immediatamente le misure, in materia di circolazione stradale, previste dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

b) dare comunicazione immediata all'Amministrazione Comunale, anche a mezzo fax e, comunque, non oltre le 12 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta e su modello fac-simile fornito dal competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale, indicando obbligatoriamente nella stessa, i recapiti telefonici del personale reperibile 24 ore su 24, responsabile della guardiania del cantiere;

c) alla comunicazione di cui alla lettera b), deve essere allegata una planimetria in scala 1:1000 o comunque in scala adeguata a far capire chiaramente l'esatto luogo dell'intervento; la stessa, in caso di lavori iniziati di sabato, domenica o altro giorno festivo, potrà essere trasmessa successivamente alla comunicazione di cui alla lettera b) ma non oltre le ore 20,00 del primo giorno feriale successivo l'inizio dei lavori;

d) nella comunicazione di cui alla lettera b) dovrà inoltre essere dichiarato se l'intervento è previsto in una durata inferiore o superiore alle 48 ore (72 ore se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi); in caso di intervento superiore alle 48 ore (72 ore se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi) nella predetta comunicazione dovranno essere indicati tutti i provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale e per i quali viene richiesto provvedimento di ratifica da parte dell'Amministrazione Comunale;

e) nel caso un intervento previsto di durata inferiore alle 48 ore (72 ore se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi) in corso d'opera risulti per motivi tecnici non più ultimabile entro tale limite, dovrà essere data immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, indicando tutti i provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale e per i quali viene richiesto provvedimento di ratifica da parte dell'Amministrazione Comunale;

f) qualsiasi ulteriore modifica in corso d'opera sopravveniente, quali aumento della superficie occupata o differenti esigenze in materia di circolazione stradale, dovrà essere comunicata nel più breve tempo possibile all'Amministrazione Comunale;

g) presentare la domanda di cui all'art. 9, per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, entro 7 giorni dall'inizio dell'occupazione;

h) nel caso gli interventi abbiano avuto una durata inferiore alle 48 ore (72 ore se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi) e per i quali pertanto non sia stato emesso provvedimento di ratifica da parte dell'Amministrazione Comunale dei provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale, la domanda di cui alla precedente lettera g), potrà essere unica in forma cumulativa di tutti gli interventi effettuati in un mese e dovrà essere presentata entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati eseguiti;

i) provvedere al pagamento del canone entro 90 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello dell'intervento.

2. L'Ufficio comunale competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, l'occupazione sarà dichiarata abusiva e sarà applicabile il disposto di cui all'art. 20 del presente regolamento.

ART. 20 - OCCUPAZIONI DI FATTO

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione sono abusive. Sono, inoltre, abusive, le occupazioni revocate, decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi, nonché le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza. Sono, altresì, abusive le occupazioni effettuate in contrasto al provvedimento di sospensione, di cui all'art. 14, commi 5 e 6.

2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 29 comma 4 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui l'occupante di fatto intenda regolarizzare l'occupazione, dovrà produrre apposita domanda secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento.

4. Ai responsabili delle occupazioni di fatto che non intendono regolarizzare l'occupazione, è assegnato un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle per la custodia dei materiali rimossi.

Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

CAPO III

TARIFFA, DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

ART. 21 - MISURA DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione di suolo è determinata in metri quadrati, mentre l'entità delle occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo è determinata in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con:

- a) arrotondamento all'unità superiore se la frazione è superiore a cmq 50 o a cm. lineari 50;
 - b) arrotondamento all'unità inferiore se la frazione è uguale o inferiore a cmq 50 o a cm. lineari 50;
2. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione dello stesso soggetto titolare.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che, in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
4. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 3 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro quadrato o lineare, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia e che abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 24, ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.
5. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazione la misura è determinata come segue:
- a) **Passo carrabile**
Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o un fondo o un'area laterale, privati, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile di modifica all'area pubblica antistante. Ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area privata ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato con l'apposito segnale previsto dal Nuovo Codice della Strada.
 - b) **Accesso a raso**
Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada o un fondo o un'area laterale, privati, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante. L'accesso può essere utilizzato come passo carrabile, previa richiesta dell'interessato,

ai fini dell'ottenimento del relativo atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'area pubblica antistante nonché dell'apposito segnale previsto dal Nuovo Codice della Strada. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a).

c) Area di divieto di sosta indiscriminata

Si definisce area di divieto di sosta indiscriminata l'area pubblica posta in relazione ad un passo carrabile o ad un accesso a raso utilizzato come passo carrabile, atta a consentire l'effettivo utilizzo del passo o accesso medesimi ed istituita previa richiesta dell'interessato ai fini dell'ottenimento dell'atto di concessione. Per la determinazione del canone la misura dell'area è determinata dalla relativa superficie che, comunque, non può eccedere i mq. 10. L'area dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata, in conformità alle vigenti disposizioni del Nuovo Codice della Strada, a cura e spese del titolare della concessione.

d) Occupazioni di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di occupazioni con cavi o condutture la misura è determinata in metri lineari. Nel caso di ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, per la parte che eventualmente sporge oltre le aree predette, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo della sola parte sporgente.

e) Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili

Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione.

f) Distributori di carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie relativa all'intera area di esercizio, come risulta dall'atto di concessione, indipendentemente dalle occupazioni che insistono su tale area, quali colonnine montanti, chioschi, altre strutture di servizio, nonché i depositi sotterranei per qualsiasi utilizzo relativo all'attività.

g) Aree mercatali

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e regolate con apposito regolamento, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.

ART. 22 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini della determinazione e dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base del valore economico della disponibilità delle aree e del sacrificio imposto alla collettività, in n°2 categorie di cui all'allegato "A" al presente regolamento.
2. La suddivisione del territorio comunale in n°2 categorie è il risultato dello studio effettuato dai competenti uffici comunali e dal parere favorevole espresso dalla commissione edilizia comunale di cui alla deliberazione consiliare n°67 del 23.5.1994
3. I passi carrabili sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1° categoria di cui al comma 1 in quanto il valore economico della disponibilità delle aree ed il sacrificio economico imposto alla collettività sono identici.

ART. 23 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI BASE

1. In relazione alla classificazione, di cui all'art. 22, le tariffe per metro quadrato o metro lineare di occupazione, in sede di prima applicazione, sono determinate nell'allegato B del presente regolamento. Per le annualità successive le tariffe saranno determinate con separato apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma della tariffa già vigente.
2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata secondo i seguenti criteri:
 - occupazioni rientranti nella 1^ categoria = misura di tariffa più elevata;
 - occupazioni rientranti nella 2^ categoria = tariffa pari al 50 % di quella fissata per la 1^ categoria;
3. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, anche non continuative o ricorrenti, la tariffa di base è determinata ad ore, ripartendo nelle 24 ore la tariffa di base giornaliera di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie, ai fini della determinazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

ART. 24 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE ATTIVITA'

1. Ai fini della determinazione del canone la tariffa di base, determinata secondo i criteri di cui all'art.23, è moltiplicata per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. L'entità del coefficiente moltiplicatore di cui al comma 1 è determinata tra un minimo di 0,03 ed un massimo di 3,6 Per le diverse tipologie di occupazione il coefficiente è analiticamente individuato nella tabella di cui al comma 4.

3. Ai fini della determinazione del canone inerente esclusivamente i passi carrabili e gli accessi a raso, alla tariffa base moltiplicata per il coefficiente di cui al successivo comma 4, dovranno essere applicati i seguenti parametri di riferimento:

Numero unità immobiliari servite dal passo	Parametro
Fino a quattro unità immobiliari	1
Oltre quattro unità immobiliari	3

Tipologie di occupazione		Coefficiente moltiplicatore	
	Occupazione di suolo	permanente	temporanea
1	Passi carrabili	0,42	-----
2	Aree per l'attività di somministrazione di cui all'art. 7 bis (per il primo anno solare o frazione, per una sola volta, per la stessa ragione sociale)	0,87	0,03
2a	Aree per l'attività di somministrazione di cui all' art. 7 bis (per il secondo anno solare, in prosecuzione del primo, per una sola volta e per la stessa ragione sociale)	1,75	0,07
2 b	Aree per l'attività di somministrazione di cui all' art. 7 bis (per il terzo anno solare, in prosecuzione del secondo, per una sola volta e per la stessa ragione sociale)	2,62	0,10
2 c	Aree per l'attività di somministrazione di cui all' art. 7 bis (per il quarto anno solare e seguenti)	3,49	0,13
3	Aree per la distribuzione di carburanti e simili	1,36	-----
4	Aree per attività edilizia, manutenzione e simili	3,6	0,1
5	Occupazioni per traslochi e interventi con autoscale	-----	0,25

6	Altre occupazioni di suolo (chioschi, chalet, mezzi pubblicitari, attività di arti e mestieri, riprese foto-cine-televisive etc.)	2,016	0,5
7	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: (mercati, fiere, fiere promozionali, posteggi fuori mercato) ed aree concesse in gestione per la fiera annuale di ottobre limitatamente alle attività gestite dal soggetto realizzatore	-----	0,20
8	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: Fierone di Scandicci Manifestazioni varie; Manifestazioni commerciali a carattere straordinario; Posteggi occasionali	-----	0,5
9	Aree per installazione di giochi, divertimenti, , attrazioni dello spettacolo viaggiante;	-----	0,1
	Occupazione di soprassuolo	Permanente	Temporanea
10	Distributori automatici di prodotti vari; vetrinette e simili o altri spazi per l'esposizione di merci o prodotti: faretti, lanterne, telecamere ed impianti similari;	0,52	0,5
11	Aree per l'attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	1,48	0,1
12	Occupazione per traslochi e simili	-----	0,25

13	Altre occupazioni di soprassuolo	0,52	0,5
	Occupazione di sottosuolo	Permanente	Temporanea
14	Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto od opera	0,52	0,5

ART. 25 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 26 in materia di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

2. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando la tariffa base per il coefficiente moltiplicatore per la misura dell'occupazione. Per la prima annualità l'ammontare del canone dovuto è determinato in dodicesimi sulla base del numero dei mesi compreso quello dell'atto di concessione.

3. Per i passi carrabili e gli accessi a raso l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione, per il parametro di riferimento di cui all'art. 24 comma 3.

4. Per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore al giorno, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa base per il coefficiente moltiplicatore per la misura dell'occupazione per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

5. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto dividendo la tariffa base per 24 e moltiplicando l'importo così ottenuto per il coefficiente moltiplicatore per la misura dell'occupazione per il numero delle ore di occupazione. Le frazioni di ora sono computate per intero.

6. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, avente lo stesso coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 24, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

7. Il canone come determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'entità degli oneri predetti e l'eventuale maggiorazione da applicare in conseguenza al canone dovuto, sono determinati con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

8. Dalla misura complessiva del canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

9. La determinazione del canone, effettuata secondo i criteri di cui al presente articolo, deve risultare da apposito prospetto costituente parte integrante del provvedimento di concessione o autorizzazione.

ART. 26 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti, di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato per il primo anno di applicazione del canone , con riferimento all' art. 63 D.Lgs n. 446/1997, forfetariamente commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,65 per utenza, essendo la popolazione del Comune di Scandicci superiore a 20.000 abitanti.

2. Gli importi di cui al primo comma sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura minima di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi (art. 63 D.Lgs n. 446/1997).

4. La tariffa di cui ai commi precedenti, limitatamente al canone dovuto da parte delle aziende di cui al presente articolo, è utilizzata per l'attività di liquidazione di cui all'art. 30 relativa al recupero del canone per le annualità d'imposta precedenti a quelle di entrata in vigore del presente regolamento, nonché per il riesame in autotutela dei provvedimenti già emessi ancorché divenuti definitivi.

CAPO IV

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – AGEVOLAZIONI – SANZIONI – LIQUIDAZIONE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO

ART. 27 – AGEVOLAZIONI

1. Il canone, determinato secondo i criteri di cui all'art. 25, è ridotto:

- a) del 90% per le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale, con apposita decisione di Giunta
- b) del 50 % per le occupazioni formalmente dichiarate di "particolare interesse pubblico dall'Amministrazione Comunale.
- c) del 80 % per le occupazioni la cui superficie complessiva, insistente sulla medesima area di riferimento e come tale definita con l'art. 21, comma 3, ultimo periodo, per la sola parte eccedente mq. 500.
- d) del 50 % per occupazioni temporanee a carattere commerciale dalle ore 21 alle ore 8 del giorno successivo ove non ci sia vendita.

2 Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili nella misura massima del 90% .

3. Per le occupazioni per le installazioni di circhi e attrazioni dello spettacolo

viaggiante il canone sarà ridotto della seguente percentuale:

- 70% per occupazioni da 100 a 1.000 mq.
- 80% per occupazioni superiori a 1.000 mq.
- 30% per occupazioni superiori a 15 giorni
- 50% per occupazioni superiori a 30 giorni o di carattere ricorrente
- 66% per occupazioni superiori a 90 giorni e di carattere ricorrente
- 50% per occupazioni che non prevedano l'impiego di animali negli spettacoli circensi e nelle esposizioni collaterali.

ART. 28 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale o a mezzo di conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima o tramite sistema bancario, nel caso di gestione diretta del servizio di riscossione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- b) mediante versamento diretto al concessionario o a mezzo di conto corrente postale intestato al medesimo o tramite sistema bancario, nel caso di affidamento del servizio di riscossione a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione e codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso vi sia la stessa titolarità.

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:

- a) al momento del rilascio dell'atto di concessione, per i mesi relativi all'anno solare in corso;
- b) per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, ad eccezione delle specifiche modalità previste nell'articolo 19-bis per le aziende erogatrici di pubblici servizi,

5. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posto fisso, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3. Nel caso di importi superiori ad € 516,46 il canone può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 30 aprile, 31 luglio e del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il cui canone superi € 516,46, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la prima rata deve essere corrisposta al momento del rilascio del provvedimento, mentre la seconda e terza rata, di pari importo, devono essere corrisposte alle scadenze del 31 luglio e 31 dicembre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni relativamente all'anno in corso, per le concessioni rilasciate in data successiva al 31 luglio.

Sono escluse dalle disposizioni di cui sopra le occupazioni relative ai posteggi isolati stagionali con operatività inferiore o uguale a sei mesi per le quali il canone deve essere corrisposto in due rate, la prima all'inizio dell'attività e la seconda entro il terzo mese.

6. Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a € 516,46, può essere corrisposto in due rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 30 aprile e 30 settembre dell'anno di riferimento dietro presentazione di apposita istanza. Per le occupazioni permanenti realizzate nel corso dell'anno, il cui canone superi € 516,46, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta al momento del rilascio del provvedimento, mentre la 2^a rata, di pari importo, deve essere corrisposta alla scadenza del 30 settembre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno in corso, per le concessioni rilasciate in data successiva al 30 settembre.

7. Il canone relativo a ciascuna autorizzazione, con esclusione di quelle di cui all'art. 7 bis e 7 ter, se di ammontare superiore a € 516,46, può essere corrisposto in due rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle seguenti scadenze:

a) 1^a rata, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione

b) 2^a rata, entro la scadenza dell'occupazione, indicata nel provvedimento, fermo restando che, nel caso la scadenza dell'occupazione ricada nell'anno successivo a quello di rilascio del provvedimento, la rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

8. Il canone relativo a ciascuna autorizzazione, di cui all'art 7 bis, dovrà essere corrisposto in una unica soluzione al momento del rilascio della autorizzazione per il primo anno e al momento dell'inizio dell'occupazione per gli anni successivi.

9. Non deve essere corrisposto il canone dovuto per ciascuna autorizzazione/concessione se di ammontare inferiore ad € 1,00.

ART. 29 - PENALITA', SANZIONI ED INTERESSI

1. Il pagamento del canone è considerato omesso nei seguenti casi:

- a) se effettuato oltre il 30 maggio dell'anno di riferimento, per il versamento da effettuarsi in unica soluzione o per il versamento della 1^a rata di cui all'art. 28, comma 5 e 6
- b) se effettuato oltre il 31 agosto dell'anno di riferimento, per il versamento della 2^a rata di cui all'art. 28, comma 5;
- c) se effettuato oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, per il versamento della 3^a rata di cui all'art. 28, comma 5;
- d) se effettuato oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura per le occupazioni relative ai posteggi isolati stagionali con operatività inferiore o uguale a sei mesi;
- e) se effettuato oltre il 30 ottobre dell'anno di riferimento, per il versamento della 2^a rata di cui all'art. 28, comma 6;
- f) se effettuato oltre 30 giorni decorrenti dalla scadenza di cui all'art. 28, comma 7, lettera b).

2. Per l'omesso pagamento del canone, oltre i termini di cui al comma 1, si applica una penalità pari al 30% del canone complessivamente dovuto o dell'ammontare delle rate del medesimo.

3. La penalità di cui al comma 2 è ridotta al 15% nel caso in cui il versamento del canone complessivo o delle rate del medesimo, sia effettuato oltre la regolare scadenza di pagamento ma entro i termini previsti dal comma 1.

4. Per le occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pecuniaria tra il 100% e il 200% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

5. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi determinati con provvedimento dell'organo competente maturati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 30 – LIQUIDAZIONE

1. L'ufficio comunale competente effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento, anche a mezzo posta, apposito avviso di pagamento, assegnando il termine di 30 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 31.

3. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n° 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1 è fissato in cinque anni.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale costituisce titolo per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.

ART. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, se affidata ai concessionari della riscossione è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112; se, invece, la riscossione è gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, deve applicarsi la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 32 – RIMBORSO

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza all'Amministrazione Comunale da redigersi in carta resa legale, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data di pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. Il competente ufficio comunale provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi determinati con provvedimento dell'ufficio competente maturati giorno per giorno a decorrere dalla data del versamento delle somme non dovute

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego appositamente motivato.

CAPO V

PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO ENTRATA IN VIGORE

ART. 33- PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Al presente Regolamento sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, una copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti in materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione di appositi avvisi all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009, ai sensi dell'Art. 53 comma 16 della L.388 del 23.12.2000 (Legge Finanziaria 2001)

ALLEGATO "A" (di cui all'Art. n. 22)

I° categoria

Territorio comunale compreso nelle seguenti circoscrizioni di cui alla deliberazione consiliare n°359 del 28.7.1978:

- a) circoscrizione n°1 - Scandicci-Turri-Ponte a Gr eve
- b) circoscrizione n°2 - Casellina
- c) circoscrizione n°3 - Zona industriale: solament e Via del Parlamento Europeo e Via delle Nazioni Unite
- d) circoscrizione n°4 - San Giusto-Le bagnese
- e) circoscrizione n°6 - Vingone-Giogoli: solamente quartiere di Vingone

I° bis categoria

- P.za Togliatti nella sola parte riservata al mercato rionale della circoscrizione n°1 che si svolge dal Lunedì al Ven erdi.

II° categoria

Il restante territorio comunale, compreso:

- a) le seguenti aree mercatali:
 - P.zza Brunelleschi
 - Via Frazzi (area parcheggio prospiciente Via Pisana)
 - Via Neruda angolo P.za Cavour
 - P.za Nenni
 - Via Ponchielli (da Via Donizetti a Via Pantin)
 - Largo Spontini
- b) circoscrizione n°3 - Zona industriale: escluso Via del Parlamento Europeo e Via delle Nazioni Unite
- c) circoscrizione n°5 - Zona collinare
- d) circoscrizione n°6 - Vingone-Giogoli: solamente quartiere Giogoli.
- e) P.za Kennedy limitatamente a circhi e spettacolo viaggiante.

ALLEGATO "B (di cui all'Art. 23)

1. Ai sensi dell'art. 23 del regolamento comunale di applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, vengono stabilite le tariffe con effetto dal 1 gennaio 2009.

2. Le tariffe sono disposte sulla base della valutazione del beneficio economico dell'area cui l'occupazione si riferisce e del sacrificio imposto alla collettività ai sensi del citato art. 63 del D. L.gs. 446/97.

3. Le tariffe sono state individuate sulla base del disposto della previgente normativa di cui al D. Lgs. 15.11.1993 n°507 istitutivo della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto le suddette tariffe risultano congruenti alle indicazioni di cui il D.Lgs. 446/97 inerenti da un lato al beneficio economico e dall'altro al sacrificio imposto alla collettività'.

Le tariffe di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono stabilite, conseguentemente nel modo seguente:

1.OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la tariffa annua per metro quadrato o metro lineare e' stabilita nel modo seguente:

I° Categoria € 61,45

II° Categoria € 30,72

2.OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per l'occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche la tariffa giornaliera per metro quadrato o metro lineare e' stabilita nel modo seguente:

I° Categoria € 5,78

I°bis Categoria € 4,47

II° Categoria € 3,21

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le annualità successive alla prima applicazione le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente allegato possono essere modificate con separato apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.